II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1977

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/29.151 — Registratori a video-cassette)

(I testi in lingua tedesca ed olandese sono i soli facenti fede)

(78/156/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3 e 4,

vista la notifica, presentata l'8 dicembre 1975 a norma dell'articolo 4 del citato regolamento n. 17, dalla Philips GmbH di Amburgo e da altre 5 imprese tedesche ed avente per oggetto gli « Accordi riguardanti l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR »,

vista la decisione della Commissione del 3 giugno 1977 di iniziare la presente procedura,

sentite le imprese interessate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE del 25 luglio 1963 [2],

visto il parere emesso dal comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti l'8 novembre 1977 a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

considerando quanto segue :

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

I

I fatti

1. *Imprese partecipanti — Struttura del mercato*

1 Agli accordi notificati partecipavano le seguenti imprese :

a) nei Paesi Bassi :

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven ;

b) nella Repubblica federale di Germania :

b_1) Blaupunktwerke GmbH, Hildesheim,
b_2) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Monaco,
b_3) Grundig AG, Fürth/Baviera,
b_4) Loewe Opta GmbH, Kronach,
b_5) Norddeutsche Mende Rundfunk KG, Brema,
b_6) Philips GmbH, Amburgo,
b_7) Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt SABA-Werke, Villingen.

Gli accordi sono stati notificati dalle imprese indicate ai numeri b_1 e da b_3 a b_7.

2 Tutte le citate imprese operano nel settore delle apparecchiature radio-televisive e sono interessate al mercato delle video-cassette e dei registratori a video-cassette che si trova in fase di sviluppo.

3 Si tratta della registrazione magnetica delle immagini (e della riproduzione) su un nastro magnetico, montato in una cassetta, che permette la registrazione di programmi televisivi in bianco e nero nonché a colori con i sistemi PAL e SECAM.

4 Oltre alle citate imprese sono interessati a questo mercato anche altri fabbricanti di apparecchi radio-televisivi, fra cui innanzitutto il gruppo Sony. Per quanto riguarda il mercato europeo, vanno citati fra l'altro anche le seguenti imprese e gruppi di imprese ; AEG-Telefunken, Hitachi, Matsushita, Thorn, Toshiba, Sanyo e Zanussi.

5 Finora soltanto le società Philips et Sony sono riuscite a mettere definitivamente a punto sistemi di video-cassette idonei alla commercializzazione, i quali vengono venduti sul mercato europeo : il sistema VCR (Philips) e il sistema U-MATIC (Sony). Negli ultimi tempi anche la Sanyo Electric Co. of Japan cerca di prendere piede sul mercato europeo con un sistema di video-cassette che è adattato alle norme delle televisioni europee. Da parte sua la ditta AEG-Telefunken sta preparando l'introduzione del sistema di video-dischi TED, che, analogamente al sistema delle video-cassette, consente la riproduzione sullo schermo televisivo di immagini registrate (ma non la registrazione da parte del singolo utente, che è invece possibile con i sistemi a cassetta). Anche Philips è impegnata nello sviluppo di un sistema di video-dischi, chiamato sistema VLP.

6 Philips detiene in Europa nel settore delle video-cassette una posizione di mercato preminente rispetto ai suoi concorrenti. La sua quota di mercato supera notevolmente quella di Sony, che occupa il secondo posto in tale mercato. In base ad una stima, i due gruppi totalizzano oltre il 70 % delle vendite complessive nel mercato comune. Mancano i dati statistici ufficiali sulla produzione e sulle vendite nella Comunità europea, anche perché si tratta di un prodotto relativamente nuovo. Secondo le stime, nel 1974 sono stati venduti nel mercato comune complessivamente 34 500 registratori a video-cassette e nel 1975 complessivamente 41 000 ; nel 1976 è continuata tale tendenza ascendente che ha permesso di realizzare un ulteriore incremento delle vendite.

7 Sia Philips che Sony hanno concesso ad una serie di altre imprese lo sfruttamento dei loro diritti di proprietà industriale nel settore della registrazione e riproduzione magnetica delle immagini per mezzo di nastri magnetici. I sistemi delle due società sono tecnicamente differenti per cui la cassette possono essere usate soltanto con i rispettivi registratori.

2. *Gli accordi notificati*

8 Gli accordi, che sono stati messi in atto dai partecipanti a decorrere dal 16 maggio 1975 e aboliti nel frattempo (punto 20), erano costituiti da un accordo di base chiamato « Accordo riguardante l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR » e da una cosiddetta « lettera di accompagnamento ».

9 Il preambolo dell'accordo di base, dopo aver menzionato che Philips commercializza registratori a video-cassette e video-cassette costruiti in base al sistema VCR da essa sviluppato, indica che gli altri contraenti hanno anche interesse a vendere tali apparecchi e hanno deciso di utilizzare a tale scopo il sistema VCR sviluppato da Philips. A differenza degli accordi abituali in materia di norme e di tipi, si trattava, in questo caso, per le parti di adottare l'insieme del sistema di una di loro ; cioè quello di Philips.

10 Come risulta inoltre dal preambolo, le parti contraenti hanno interesse a che gli utilizzatori possano registrare ed ascoltare le video-cassette sistema VCR, senza diminuzione della qualità, sugli apparecchi del maggior numero possibile di fabbricanti. Per questo motivo i contraenti, come è detto nel testo, hanno convenuto di applicare norme tecniche uniformi, che garantiscono la intercambiabilità delle video-cassette.

11 La disposizione più importante dell'accordo di base figura al paragrafo 2 che prescrive l'applicazione esclusiva delle norme VCR.

I contraenti si sono impegnati a rispettare, ai fini della fabbricazione e/o commercializzazione di registratori a video-cassette e di video-cassette, le norme tecniche specificate nell'allegato I [paragrafo 2 in collegamento con il paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo di base]. L'allegato I, composto di 16 pagine nonché di 10 disegni allegati, fornisce la descrizione delle norme tecniche per la fabbricazione di registratori a video-cassette e di video-cassette con il sistema VCR. Eventuali modifiche delle norme tecniche di cui all'allegato I richiedono la preventiva approvazione di tutti i contraenti (paragrafo 3).

12 I contraenti si concedono reciprocamente e gratuitamente una licenza non esclusiva e non trasferibile sui loro diritti di proprietà industriale e sui relativi brevetti e domande di brevetti, rilevanti ai fini dell'intercambiabilità, ma soltanto nella misura in cui la loro utilizzazione è necessaria ai fini dell'intercambiabilità (paragrafo 4).

13 Altri fabbricanti di registratori a video-cassette VCR nonché le società collegate dei contraenti — ivi comprese quelle non tedesche — devono poter aderire all'accordo (paragrafo 5). I contraenti si impegnano a non servirsi del tramite delle loro società collegate per sottrarsi agli impegni assunti (paragrafo 7).

14 Infine è previsto che l'accordo entrerà in vigore con la sua notifica all'Ufficio federale dei cartelli, Berlino, (16 maggio 1975) ed avrà una validità iniziale fino al 31 dicembre 1975. Dopo tale data, l'accordo sarà rinnovato tacitamente di due anni in due anni, salvo denuncia di un contraente sei mesi prima della fine del primo o di ogni successivo periodo contrattuale. In caso di denuncia da parte di un contraente, l'accordo resta in vigore fra i rimanenti contraenti. Ogni contraente può associarsi, entro il termine di tre mesi, alla denuncia presentata da un altro contraente (paragrafo 9, comma 1).

15 In caso di denuncia, il contraente uscente perde i suoi diritti di licenza previsti dal paragrafo 4 sui diritti di proprietà industriale degli altri contraenti. I contraenti che non hanno denunciato l'accordo conservano, per tutta la durata di validità dei diritti di proprietà industriale, i loro diritti di licenza previsti dal paragrafo 4 sui diritti di proprietà industriale e relativi brevetti e domande di brevetti del contraente uscente per i quali il primo deposito (deposito prioritario) è stato effettuato prima della partenza del contraente uscente (paragrafo 9, comma 3).

16 Conformemente alla « lettera di accompagnamento dell'accordo riguardante l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR », firmata contestualmente, i contraenti hanno convenuto inoltre di far rispettare gli obblighi previsti dal paragrafo 2 (osservanza delle norme VCR) e dal paragrafo 3 (modificazione delle norme salvo previo accordo delle parti) anche alle loro associate non tedesche ai fini della fabbricazione e commercializzazione di registratori a video-cassette e/o video-cassette in altri paesi (lettera di accompagnamento, primo capoverso).

17 Qualora le associate non tedesche assumano gli impegni summenzionati, le licenze previste dal paragrafo 4 vengono accordate anche a loro favore sempreché anche tali società concedano ai contraenti e alle loro associate una licenza sui rispettivi diritti di proprietà industriale (lettera di accompagnamento, secondo capoverso).

3. *Altre circostanze di fatto — Argomenti delle imprese*

18 a) Philips ha stipulato, in qualità di licenziante, con altre imprese europee e extraeuropee, singoli contratti di licenza riguardanti anch'essi lo sfruttamento dei suoi diritti di proprietà industriale per le video-cassette e gli apparecchi a video-cassette del sistema VCR. Questi contratti di licenza non sono stati notificati da Philips alla Commissione e non formano oggetto della presente procedura. Nessuno di tali contratti impone al licenziatario l'obbligo di fabbricare soltanto video-cassette e registratori a video-cassette basati sul sistema VCR.

19 b) Philips fa valere che l'obbligo dei contraenti, previsto dal paragrafo 2 dell'accordo di base (osservanza delle norme VCR), di fabbricare e commercializzare soltanto video-cassette e apparecchi in base al sistema VCR, sarebbe stato giustificato come contropartita per la concessione gratuita della licenza. Il sistema VCR può affermarsi sul mercato soltanto se si impedisce ai licenziatari, durante la validità dei loro impegni, di passare al sistema di un altro concorrente.

Dal punto di vista della concessione gratuita della licenza erano giustificate anche le modalità di denuncia del paragrafo 9, comma 3, dell'accordo di base, secondo cui il contraente che denuncia l'accordo perde tutti i diritti di licenza, mentre gli altri contraenti mantengono i loro diritti di licenza sui diritti di proprietà industriale dell'impresa uscente.

20 c) I rappresentanti della N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, e della Philips GmbH, Amburgo, sono stati informati dai rappresentanti della Commissione in un colloquio del 23 marzo 1976, che sussistevano serie obiezioni giuridiche contro le restrizioni della concorrenza contenute negli accordi. Tali obiezioni sono state confermate in una lettera indirizzata dal direttore competente della direzione generale della concor-

renza il 13 maggio 1976 alla N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Dopo la comunicazione degli addebiti del 16 giugno 1977 le imprese partecipanti si sono concertate sulla soppressione degli accordi notificati. Esse hanno quindi informato la Commissione, con lettera del 5 settembre 1977, che, senza riconoscere le obiezioni formulate dalla Commissione in relazione ai fatti e alla loro valutazione giuridica, esse avevano posto fine agli accordi con effetto immediato. Esse hanno chiesto che fosse chiusa la procedura, tenuto conto della cessazione degli accordi, rinunciando all'audizione prevista. Preventivamente erano state informate che non era da escludere una decisione della Commissione in cui si constatava — eventualmente solo per il passato — una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.

II

Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

21 Si deve partire dal fatto che, come comunicato dagli interessati con lettera del 5 settembre 1977, gli accordi notificati sono cessati con effetto immediato. Nella fattispecie, considerate in particolare le riserve di carattere giuridico avanzate dagli interessati, occorre chiarire se le restrizioni della concorrenza di cui trattasi fossero conciliabili con l'articolo 85, paragrafo 1.

22 In base all'articolo 85, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra le imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Ciò vale in particolare per la limitazione o il controllo della produzione, degli sbocchi, dello sviluppo tecnico o degli investimenti [articolo 85, paragrafo 1, lettera b)].

23 L'« Accordo sull'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR » (accordo di base) e la « lettera di accompagnamento » costituivano degli accordi fra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Questi accordi contenevano delle disposizioni che avevano per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e questo in un modo poco abituale e relativamente restrittivo :

1. In base al paragrafo 2 dell'accordo di base i contraenti devono rispettare, ai fini della fabbricazione e della commercializzazione di registratori a video-cassette e di video-cassette, le norme tecniche specificate nell'allegato I. Trattandosi di norme per la fabbricazione di apparecchi e di cassette con il sistema VCR, ne consegue l'obbligo per le imprese partecipanti di fabbricare e commercializzare soltanto cassette e apparecchi secondo questo sistema concesso in licenza dalla Philips. Tali imprese non potevano perciò, per tutta la durata dei loro impegni, passare alla fabbricazione o alla commercializzazione di altri sistemi di video-cassette (ad esempio sistema U-MATIC della Sony), né sfruttare contemporaneamente altri sistemi. Ciò costituiva una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), tendente a limitare lo sviluppo tecnico, la produzione e lo smercio di altri sistemi di video-cassette (salvo il sistema VCR).

24 2. Importanza particolare avevano le disposizioni degli accordi relative alla licenza le quali avevano come conseguenza in pratica il raggruppamento orizzontale di accordi di licenza che normalmente sono conclusi bilateralmente.

In base al paragrafo 9, comma 3, dell'accordo di base il contraente che denuncia l'accordo perde con effetto immediato i suoi diritti di licenza sui diritti di proprietà industriale degli altri contraenti, previsti al paragrafo 4. I contraenti che non denunciano l'accordo conservano invece i loro diritti di licenza sui diritti di proprietà industriale dell'impresa uscente. Tale clausola costituiva un'ulteriore restrizione della concorrenza che rafforzava gli effetti della restrizione risultante dal paragrafo 2. In primo luogo diveniva più difficile per un'impresa partecipante denunciare il contratto per passare alla fabbricazione in base ad un altro sistema, perché in tal caso non avrebbe più potuto utilizzare, con effetto immediato, gli investimenti già realizzati ai fini della produzione in base al sistema VCR. In secondo luogo un'impresa che intendesse utilizzare un altro sistema doveva tollerare inoltre che i propri diritti di proprietà industriale (ad esempio brevetti di applicazione e di perfezionamento), che potevano essere utili anche per la fabbricazione in base ad altri sistemi, continuassero ad essere sfruttati gratuitamente dagli altri contraenti.

25 3. Tenuto conto della posizione preminente di mercato della Philips, che è attualmente il licenziante principale, tali restrizioni della concorrenza erano particolarmente sensibili. Una restrizione di fatto della libertà d'azione dei contraenti di Philips che risultava dal regime di scioglimento sarebbe bastata, dati i rapporti di forza esistenti, per scoraggiare i contraenti dal tentativo di passare dal sistema VCR ad un altro sistema.

26 L'accordo era inoltre idoneo a pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri. Tutti i contraenti di Philips sono importanti imprese del settore elettronico che dispongono nella maggior parte degli Stati membri di una efficiente organizzazione di vendita. La circostanza che le loro attuali quote di mercato non sono rilevanti rispetto a quella della Philips, non impedisce di supporre l'esistenza di una sensibile restrizione degli scambi. Trattandosi di un prodotto relativamente recente che ha finora raggiunto soltanto una parte delle potenziali categorie di acquirenti, le organizzazioni di vendita dei contraenti rivestono una crescente importanza per il futoro sviluppo delle vendite. Il fatto di avere vincolato tali impresi al sistema VCR lasciava temere notevoli ripercussioni sul commercio tra gli Stati.

III

Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

27 In seguito alla richiesta degli interessati di chiudere la procedura, non sussiste più una domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; in ogni modo le condizioni di esenzione richieste da tale articolo non erano soddisfatte.

28 1. L'« Accordo riguardante l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR » (accordo di base) conteneva oltre agli elementi propri di un contratto di licenza, anche elementi di un contratto riguardante l'applicazione uniforme di tipi, ossia la fabbricazione di prodotti basata sull'applicazione uniforme di un insieme di norme tecniche.

29 L'elemento principale delle disposizioni sull'applicazione uniforme dei tipi era costituito dal paragrafo 2 dell'accordo di base (osservanza delle norme VCR). È da valutare positivamente il fatto che questa disposizione rispondeva pienamente al suo scopo principale ossia quello di permettere l'impiego delle video-cassette del sistema VCR negli apparecchi VCR prodotti da altri fabbricanti. Sotto questo aspetto si poteva parlare di un progresso nella fabbricazione dei prodotti, che conduceva, nell'interesse dei consumatori, ad un miglioramento della distribuzione dei prodotti, sotto forma di una maggior facilità di rifornirsi in video-cassette adattate. Ma poiché il rispetto delle norme VCR ha provocato l'esclusione di altri sistemi eventualmente migliori, alcun apprezzabile miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti è stato, infatti, ottenuto.

30 I consumatori non partecipavano dunque più in misura equa ai vantaggi che ne derivavano, poiché venivano nello stesso tempo privati della possibilità di acquistare video-cassette o registratori a video-cassette di un altro tipo, prodotti da una o diverse imprese partecipanti.

Le imprese partecipanti non erano neppure in grado di offrire agli utilizzatori cassette e apparecchi di un altro sistema, prodotti da imprese terze non aderenti all'accordo. Il paragrafo 2 dell'accordo di base vietava loro infatti perfino di vendere prodotti non corrispondenti alle norme VCR.

31 Alle imprese partecipanti venivano nello stesso tempo imposte delle restrizioni che non erano indispensabili per raggiungere i summenzionati miglioramenti. La possibilità di impiegare le video-cassette del sistema VCR negli apparecchi provenienti da altri fabbricanti sarebbe stata garantita anche se questi ultimi si fossero dovuti impegnare semplicemente a rispettare le norme VCR nella fabbricazione secondo il sistema VCR. Ciò risulta già dal fatto che i contratti di licenza stipulati da Philips separatamente con singoli fabbricanti europei ed extra europei si limitano ad imporre solo questo obbligo meno restrittivo.

32 2. Non è necessario in queste circostanze procedere ad una valutazione, sotto il profilo dell'articolo 85, paragrafo 3, degli elementi dell'accordo di base che configurano un contratto di licenza. D'altronde anche questi elementi contrattuali ostavano ad una dichiarazione di esenzione in base all'articolo 85, paragrafo 3. È vero che l'accordo — come avviene spesso in caso di contratti di licenza — ha probabilmente contribuito a promuovere il progresso tecnico. Inoltre gli sforzi tecnici compiuti congiuntamente dai contraenti lasciavano sperare in ulteriori effetti di razionalizzazione, specie tenuto conto dello scambio di licenze sui brevetti di perfezionamento e di applicazione previsto dal paragrafo 4 dell'accordo di base. Tuttavia la restrizione di fatto

della libertà d'azione delle imprese partecipanti che sarebbe derivata dalla regolamentazione restrittiva dei rapporti in materia di diritti di licenza in caso di denuncia dell'accordo (paragrafo 9, comma 3, dell'accordo di base) non era indispensabile per il conseguimento di questi obiettivi, così che l'articolo 85, paragrafo 3, non sarebbe stato in ogni modo applicabile, anche facendo astrazione dalle conseguenze negative dell'esclusione d'altri sistemi (vedi n. 29 e n. 30),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni degli « Accordi riguardanti l'applicazione uniforme di norme tecniche nel settore del sistema VCR » notificati alla Commissione l'8 dicembre 1975, contenute nel paragrafo 2 in collegamento con il paragrafo 1, lettere a) e b), nonché nel paragrafo 9, comma 3, di tali accordi, hanno per il loro periodo di validità (dal maggio 1975 al 5 settembre 1977) costituito delle violazioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

1. Blaupunkt Werke GmbH, Hildesheim, Repubblica federale di Germania,
2. Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Monaco, Repubblica federale di Germania,
3. Grundig AG, Fürth (Baviera), Repubblica federale di Germania,
4. Loewe Opta GmbH, Kronach, Repubblica federale di Germania,
5. Norddeutsche Mende Rundfunk KG, Brema, Repubblica federale di Germania,
6. Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt SABA-Werke, Villingen-Schwenningen, Repubblica federale di Germania,
7. Philips GmbH, Amburgo, Repubblica federale di Germania,
8. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1977.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione